

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	3, 4, 5 e <i>passim</i>
MASCAGNI (PCI)	7
MELANDRI (DC)	3, 4
PAPALIA (PCI)	6, 7

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» (240)

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	33, 37
AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	37
BIGLIA (MSI-DN)	37
KESSLER (DC)	36
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione ...	33, 36

«Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» (333)

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)

(Discussione ed approvazione con modificazioni) (*)

(Stralcio dell'articolo 4 del testo elaborato in sede referente)

PRESIDENTE	Pag. 8, 10, 11 e <i>passim</i>
AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	13, 15, 29
BIGLIA (MSI-DN)	14, 15, 16 e <i>passim</i>
MASCAGNI (PCI)	28
MITTERDORFER (Misto-S.V.)	27
PAPALIA (PCI)	11, 17, 24 e <i>passim</i>
PANIGAZZI (PSI)	21, 22
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione ...	8, 11, 12 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC)	12, 13, 17 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	11, 12, 13 e <i>passim</i>

(*) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori».

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima è del senatore Melandri. Ne do lettura:

MELANDRI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - I diplomati in chitarra classica di numerosi conservatori musicali italiani, pur avendo frequentato un «corso straordinario» trasformato in «corso speciale permanente» della durata di 10 anni e pur avendo ottenuto un regolare attestato finale, non hanno visto accettare le domande di supplenza per le graduatorie di istituto e sono stati ammessi con riserva ai concorsi, in quanto nelle ordinanze ministeriali riguardanti le supplenze e nei bandi di concorso non compare alcuna dicitura relativa al «corso speciale permanente» che rientra nei corsi straordinari (7 anni) o è addirittura superiore in quanto «permanente».

Il corso di chitarra classica, prima del 1980, era un «corso straordinario» della durata di 7 anni. Il decreto ministeriale 22 luglio 1980 (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, reg. 102, fg. 123) ha trasformato il «corso straordinario di chitarra classica», della durata di 7 anni, in «corso speciale permanente» della durata di 10 anni.

Nella legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 1, ultimo comma, è scritto: «Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a 7 anni svolti presso i Conservatori di musica».

Dunque, l'attestato finale del corso straordinario di chitarra classica, anche senza divenire «attestato finale di corso speciale permanente», ovvero un corso che non può essere più tolto dai conservatori (articolo 17 del regio decreto-legge 7 gennaio 1925, numero 214), sarebbe stato già valido sia per la partecipazione ai concorsi, sia per le domande di supplenza, in quanto era un attestato finale di un corso straordinario della durata di 7 anni. A maggior ragione, quindi, è da considerarsi compreso nel dispositivo della legge 20 maggio 1982, n. 270, essendo più avanzato (10 anni) e sostitutivo dell'attestato di corso straordinario della durata di 7 anni, abrogato dallo stesso decreto di cui sopra.

Nel bando del concorso ordinario per la scuola secondaria di 1° e 2° grado di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, con il quale sono state approvate le nuove classi di concorso a cattedre, si fa unicamente riferimento ai corsi straordinari e non ai corsi speciali permanenti, e si legge: «XXXVII - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado; XXXVIII - educazione musicale nella scuola media; titoli di ammissione: "... attestato finale di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a 7 anni svolti presso i conservatori di musica"». Ed è per tale motivo che i Provveditorati non ritengono accettabile l'attestato di «corso speciale permanente».

Quanto sopra premesso, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga di intervenire affinché la grave incoerenza segnalata, lesiva di legittimi diritti, venga superata, per cui:

1) nelle ordinanze ministeriali che bandiscono i concorsi e in quelle relative agli incarichi e supplenze l'attestato di «corso speciale permanente» venga esplicitamente previsto;

2) per il concorso espletato nell'anno 1983 tale attestato sia riconosciuto valido a tutti gli effetti.

(3-00382)

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ordine alla questione prospettata, sembra opportuno premettere che, ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ben nota peraltro all'onorevole Senatore interrogante, consente di prendere in considerazione, tra i titoli di studio riconosciuti validi, «anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studio non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati».

Di conseguenza, i provvedimenti ministeriali emanati in attuazione del suddetto articolo, si sono limitati a prendere in esame i soli titoli conseguiti a conclusione dei corsi «straordinari», ivi esplicitamente indicati, omettendo di fatto ogni esplicito riferimento al diploma di chitarra classica, oggetto della interrogazione, tenuto conto che il corso straordinario, a suo tempo preordinato al conseguimento di tale titolo, risultava trasformato, all'atto dell'entrata in vigore della legge, in corso «speciale permanente»; dizione, quest'ultima, non contemplata dalla nuova normativa.

Alla luce, tuttavia, di un più approfondito esame, si deve sostanzialmente ritenere che l'esclusione, ai fini di cui trattasi, dei corsi in questione non possa certo rispondere all'effettivo intento del legislatore.

Un'interpretazione di tale comma, ispirata a criteri di logica equitativa, non pare possa fondatamente impedire di ricomprendere nei corsi straordinari anche il citato corso speciale permanente, che ha in effetti sostituito il preesistente corso straordinario.

Si desidera, pertanto, assicurare che la questione, relativa all'inclusione dell'attestato finale, di cui è cenno nell'interrogazione, tra i titoli che hanno adito all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, sarà tenuta nella dovuta considerazione in sede di revisione delle tabelle delle classi di concorso, ultimamente modificata con il decreto ministeriale del 3 settembre 1982.

Per quanto concerne, invece, la modifica dell'ordinanza per il conferimento delle supplenze e le opportune integrazioni dei bandi di concorsi a cattedre, sia per la scuola media che per gli istituti di secondo grado ed artistici, si sta valutando la possibilità di impartire apposite indicazioni ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici, al fine di chiarire che «il corso speciale permanente» ha sostituito - medio termine - il corso contemplato dall'ultimo comma dell'articolo 1 dell'anzidetta legge n. 270.

MELANDRI. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta fornitami, anche se essa, per le ragioni che di seguito esporrò, mi lascia parzialmente insoddisfatto. Il Governo, in sostanza, ha riconosciuto che si è omesso di fare

riferimento ad un titolo rispetto ad un altro, trascurando di prevedere nelle ordinanze ministeriali che bandiscono i concorsi e in quelle relative agli incarichi e supplenze il titolo conseguito, a conclusione del corso permanente decennale di chitarra classica. L'osservazione da me sollevata nella interrogazione è stata dunque riconosciuta fondata e questo non può che soddisfarmi. Ma rimangono in sospeso due ulteriori questioni. La prima riguarda il concorso già espletato nel 1983, cui gli interessati sono stati ammessi con riserva, in attesa che il Ministero della pubblica istruzione fornisse chiarimenti sulla validità o meno del titolo presentato all'atto della domanda; la seconda concerne l'ordinanza ministeriale dell'anno in corso in base a cui, nuovamente, i provveditorati accettano le domande a condizione che da parte del Ministero vengano fornite delucidazioni sull'equipollenza tra i due attestati del corso straordinario che dura sette anni e quello permanente che ne dura dieci.

In proposito, mi pare che la risposta all'interrogazione si limiti ad assicurare che si sta provvedendo; non va dimenticato però che bisogna tutelare gli interessi di quanti hanno effettuato la prova d'esame e presentato la domanda di inclusione nelle graduatorie che, ove non si provveda con un chiarimento radicale da parte del Ministero, vedranno frustrati i loro sforzi per quanto riguarda i concorsi e i loro diritti per quanto riguarda l'inclusione nelle graduatorie.

PRESIDENTE. Lei dunque chiede lo scioglimento di questa duplice riserva?

MELANDRI. Io chiedo che le due questioni vengano definite chiaramente per quanto riguarda l'espletamento del concorso del 1983, le cui prove sono state regolarmente sostenute e che diverrebbero valide nel caso in cui la precisazione testè effettuata dal Governo venisse recepita nelle sedi opportune - e per quanto riguarda l'ordinanza emanata nei mesi scorsi a proposito degli incarichi e delle supplenze per il 1984/1985, che vede lo stesso accoglimento con riserva.

PRESIDENTE. Dalla sua interrogazione, però, ciò non si evince esattamente. Sembra che lei chieda la modifica del bando di un concorso già espletato e la modifica dell'ordinanza. Viceversa ha ora chiarito che chiede che coloro che sono stati ammessi nell'uno e nell'altro caso con riserva, ormai riconosciuta l'equipollenza, non siano più *sub-condicione*.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, ribadisco quanto già detto. Il problema è all'attenzione del Ministero e degli organi competenti. Occorre tenere conto del fatto che ci siamo trovati di fronte ad una dizione estremamente imprecisa della legge n. 270. Desidero qui ribadire l'interpretazione che il Ministero dà della legge, che non è certamente nel senso restrittivo; voglio essere però completamente sicuro che la legge n. 270 possa essere così interpretata, nel senso che basti una circolare o una modificazione dell'ordinanza, o non si debba invece chiedere al legislatore un'interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Dalla sua risposta sembrava ci fosse già una decisione amministrativa.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dico che l'orientamento è in questo senso; spero però che non sorgano problemi che possano impedire ciò.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Papalia.
Ne do lettura:

PAPALIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. Premesso:

che in base alla legislazione vigente i primi anni del conservatorio di musica si identificano con i tre anni della scuola media annessa, per cui, di conseguenza, tutti i ragazzi che si iscrivono al primo anno del conservatorio o che, provenendo da una scuola media esterna, vi accedono, con un esame di ammissione per le discipline musicali, al secondo e terzo anno, sono obbligatoriamente tenuti a frequentare i corrispondenti anni della scuola media annessa;

che al conservatorio musicale «Pollini» di Padova tali inderogabili prescrizioni legislative non sono state rispettate per l'anno scolastico 1983-1984, risultando che ben 32 alunni (16 di 1^a media, 3 di 2^a media, 13 di 3^a media), frequentanti il conservatorio per le discipline musicali, non sono stati iscritti alla scuola media annessa ed hanno pertanto dovuto frequentare altre scuole medie statali di Padova e di comuni esterni al capoluogo, con gravi disagi;

che nello stesso anno scolastico 1983-1984 non è stato addirittura istituito il primo anno della scuola media annessa;

che, infine, a causa di tali gravi violazioni di legge, si sono determinate serie difficoltà sul piano del coordinamento tra gli insegnanti di scuola media e quelli musicali a detrimento del buon funzionamento del conservatorio e, inevitabilmente, del profitto degli studenti, e che, in conseguenza di tali illegittime decisioni, numerosi docenti sono stati costretti a prestare un servizio anomalo con suddivisione dell'orario tra diverse scuole medie,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per cui si sia tollerata una siffatta situazione;

quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere per riportare alla normalità la situazione determinatasi al conservatorio musicale di Padova;

se sia stata considerata la necessità di intervenire con adeguate sanzioni nei confronti della direzione e, in generale, dei responsabili delle illegalità compiute nel suddetto conservatorio.

(3-00431)

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con riferimento alla questione prospettata si conferma, anzitutto l'assoluta obbligatorietà, per gli allievi della fascia dell'obbligo che intendano seguire gli studi musicali, di frequentare contemporaneamente la scuola media annessa ai corsi di Conservatorio.

Precisazioni in ordine a tale obbligatorietà sono state, peraltro, fornite in riscontro ad apposito quesito anche al Conservatorio di musica «C. Pollini» di Padova. Per quanto riguarda tuttavia tale istituzione, si deve far presente che una buona parte dei genitori, abitanti in località distanti dal Conservatorio, allo scopo di evitare gravi disagi, avevano chiesto ed eccezionalmente

ottenuto che i propri figli potessero frequentare altre scuole medie, vicino alle zone di rispettiva competenza.

Di conseguenza, il Direttore del Conservatorio in parola si è trovato nell'impossibilità di far funzionare, per l'anno scolastico ormai concluso, una prima classe di scuola media presso la stessa istituzione, dato l'esiguo numero, di appena cinque allievi, che avevano chiesto la frequenza. Tenuto conto, peraltro, che le motivazioni addotte dai succitati genitori e dal responsabile del Conservatorio sono apparse, in certa misura, degne di considerazione, non è da escludere che il Ministero possa valutare, per il prossimo anno scolastico, la opportunità di concedere eventuali deroghe all'obbligo della frequenza delle scuole medie annesse.

PAPALIA. Ringrazio il Sottosegretario, ma mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta data.

Le informazioni da lei avute, onorevole Sottosegretario, hanno illustrato una situazione che, invece, nell'interrogazione da me presentata era in parte sottintesa, ma distinta. In quel Conservatorio la scuola media annessa per alcune classi nel 1984 non ha funzionato: per la prima media non vi era nessun allievo iscritto, nella scuola media vi erano iscritti solo alcuni degli alunni promossi l'anno precedente, nella terza, infine, molti si sono iscritti alle scuole medie esterne. Ma le ragioni non sono dipese dalla volontà o dalle varie esigenze dei genitori. Sono del parere, infatti, che di fronte ad una assoluta obbligatorietà di frequentare la scuola media annessa al Conservatorio, possono sì esservi delle deroghe, ma queste non hanno ragione di esistere per coloro che abitano a Padova o nelle immediate vicinanze, visto che con 20 minuti di autobus si arriva al Conservatorio. È chiaro che delle difficoltà si presentano per i bambini che abitano a 30-40 chilometri, ma i sedici alunni che non sono stati iscritti non erano tutti in queste condizioni e non è detto che i cinque che invece sono stati iscritti fossero i soli ad avere la possibilità di recarsi ogni mattina a scuola.

In verità, c'è stata la volontà da parte del direttore della scuola tendente a scoraggiare l'avvio delle classi della scuola media annessa, perchè egli evidentemente considera un'offesa il dover ricoprire anche il ruolo di preside di scuola media. Ma questi sono suoi compiti precisi, ai quali deve adempiere.

Ci sono state delle manifestazioni di protesta (posso fornire la documentazione, se necessario) da parte dei docenti, che hanno ricevuto risposte negative, nelle quali si parla di «buon senso». Le voglio leggere una lettera del direttore in risposta ad una richiesta del collegio dei docenti della scuola media annessa. Vi si dice: «...nessuna disposizione legislativa... sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione degli allievi del Conservatorio alla scuola media annessa». Si badi: afferma che non vi è alcuna disposizione legislativa in materia, senza informarsi presso il provveditorato. Anzi, prosegue dicendo che: «...secondo la normativa vigente, appare conforme l'ammissione degli allievi al Conservatorio mediante esame attitudinale in cui si tenga conto esclusivamente delle doti musicali». E ancora: «appare egualmente conforme la libertà di scelta dell'istituto in cui gli allievi frequentano la scuola dell'obbligo, essendo molti allievi residenti fuori Comune o in quartieri diversi», magari a 10 minuti di autobus dal Conservatorio. Si tratta di una interpretazione volutamente forzata, sicuramente errata; c'è la dichiarata volontà di non attuare la legge.

Quindici giorni fa, quando è arrivata la comunicazione ministeriale in cui si afferma che l'obbligatorietà è inderogabile, questo direttore ha convocato l'assemblea dei genitori, ai quali ha detto che il Ministero aveva cambiato opinione, ma egli consigliava i genitori di fare richiesta di deroga, singolarmente e collegialmente; bisognava tempestare il Ministero di richieste. Lo stesso direttore ha poi ha dato disposizione alla segreteria di consigliare i genitori di non iscrivere i propri figli alla scuola media annessa, ma a quella del quartiere.

Occorre far presente che i sedici bambini non iscritti nel 1983-84 e gli altri che non lo saranno in seguito potranno rifiutarsi di cambiare scuola: questo ha provocato il direttore con la sua volontà di violare la legge.

PRESIDENTE. Qual è la norma che fa obbligo?

MASCAGNI. È la legge istitutiva delle scuole medie annesse ai conservatori, la n. 1859 del 1962, all'articolo 16.

PAPALIA. Mi devo porre un interrogativo, sul quale penso che il Ministero debba riflettere. Di fronte a situazioni come questa, il Governo si accontenta di una giustificazione dell'operato del direttore, come è avvenuto qui? Credo che questo non basti, quando si deve difendere la legalità. È necessaria una presenza maggiore del Ministero: che qualcosa «bollisse in pentola» in quella scuola non poteva essere ignorato, in quanto il collegio dei docenti e la vicepresidente avevano scritto al provveditorato ed al Ministero per illustrare la situazione della scuola annessa al Conservatorio. Mi sembra strano che a nessuno sia passato per la mente che qualcosa stesse accadendo quando è stata richiesta al dirigente capo la conferma sulla obbligatorietà della frequenza alla scuola media annessa. Non dico che occorresse inviare un ispettore, ma almeno fare una telefonata al Provveditore per sapere cosa stesse accadendo!

Comunque stiano le cose, in questo modo sono stati danneggiati dei bambini che non potranno avere la preparazione necessaria al Conservatorio. Non si può andare avanti così: se una legge non va, la modifichiamo, ma per ora dovere di tutti è di attuarla secondo il dettato delle norme e non secondo i pareri personali.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo atto, senatore Papalia, di quanto ella mi dice. Naturalmente, quando nella risposta ho ribadito l'obbligatorietà, non si è trattato di una citazione di astratti principi. Posso assicurare l'interrogante che nel modo più concreto verificheremo e chiariremo ulteriormente il carattere obbligatorio della frequenza alla scuola media annessa nella situazione concreta del Conservatorio di Padova cui le fa cenno. È chiaro che il Ministero della pubblica istruzione e l'ispettorato per l'istruzione artistica non possono non farsi e si faranno garanti del diritto positivo nella sfera di propria competenza.

PAPALIA. Se mi permette, nel ringraziarla per le sue assicurazioni, devo ricordare che l'intervento nel caso di specie dev'essere fatto in questi giorni, perchè a settembre sarebbe troppo tardi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**«Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» (333)**

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

(Stralcio dell'articolo 4 del testo elaborato in sede referente)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

Come i colleghi ricordano il disegno di legge, da noi già esaminato in sede referente, è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984.

Prima di iniziare la discussione, do lettura del parere inviato dalla prima Commissione permanente sul nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione:

«La Commissione esprime parere favorevole sul nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, formulando tuttavia perplessità sul secondo comma dell'articolo 3, che non appare conforme al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione e riproduce altresì ingiustificate disparità di trattamento».

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La mia relazione sul disegno di legge n. 333, affidatoci in sede deliberante, potrà essere molto breve. Come i colleghi ricorderanno, infatti, questo provvedimento, che dall'Aula è tornato alla Commissione su richiesta unanime dei Gruppi, è stato da noi già ampiamente discusso in sede referente. Il testo che oggi abbiamo di fronte, risultato del lavoro inizialmente svolto in sede ristretta, ha trovato altresì concordi le diverse componenti della Commissione. Se il Presidente lo consente, vorrei limitarmi, anche per l'economia dei nostri lavori, a fornire una breve spiegazione solo sui punti di arrivo, senza rifare la lunga storia di questo disegno di legge, ciò che ci porterebbe a ripercorrere una vicenda assai complessa che del resto tutti i colleghi ben conoscono.

L'articolo 1, caduta la parte relativa alla modifica della composizione delle commissioni che era l'elemento caratterizzante del disegno di legge nella sua iniziale stesura, si limita a pochissime innovazioni rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. La prima di esse riguarda il terzo comma dell'articolo 51 del suddetto decreto e si riferisce alle modalità per l'approvazione degli atti delle commissioni che esprimono il giudizio di idoneità. Il decreto n. 382, innovando la prassi tradizionale,

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori».

prevedeva che questa approvazione fosse data dal Consiglio universitario nazionale, ma ciò aveva dato luogo ad una situazione di conflitto tra il Consiglio universitario nazionale e le commissioni di merito, creando, talvolta, una situazione di stallo. Tenendo conto di questo inconveniente, il testo al nostro esame torna alla prassi originale, che vale anche per i professori ordinari, e prevede che l'approvazione avvenga con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Con l'articolo 1, inoltre, si dà la possibilità di una approvazione anche parziale degli atti allorchè «i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento». Questa soluzione è stata adottata al fine di non bloccare le nomine per tutti gli associati quando i rilievi siano chiaramente diretti a situazioni particolari.

Ancora, sempre nell'articolo 1, abbiamo introdotto una norma relativa alla Scuola di Trieste che ha bisogno, per svolgere giudizi di idoneità, di una particolare componente tecnica, non presente nell'Università. La norma prevede dunque di integrare la commissione con due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. In rapporto a tale innovazione si stabilisce inoltre che siano riaperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al giudizio di idoneità a professore associato per la Scuola di Trieste.

Il secondo articolo del disegno di legge n. 333 riduce da 3 a 2 anni il tempo previsto dall'articolo 53 del decreto n. 382 per l'inquadramento degli associati che non sono stati chiamati. La procedura tende a garantire in un tempo abbreviato la definitiva sistemazione degli idonei. Ricordo ai colleghi che questo articolo, già in sede referente, aveva trovato il consenso unanime della nostra Commissione.

L'articolo 3 si riferisce invece alle sedi di nuova istituzione. Si prevede, per far fronte alle esigenze di queste, che quanti hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possano presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti, nonchè all'Università di Ancona. La prima Commissione ha osservato che la disposizione contenuta in questo articolo non appare conforme al principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, riproducendo altresì una ingiustificata disparità di trattamento. In realtà questo articolo che abbiamo a lungo discusso, cerca semplicemente di ridurre al minimo i disagi delle facoltà di nuova istituzione che talvolta non sono in grado di avviare i corsi fondamentali. Considerando il contesto della vita universitaria e le esigenze delle nuove sedi, mi pare dunque che questa norma non meriti i rilievi mossi dalla 1^a Commissione, che d'altra parte sono formulati in termini tali da non essere vincolanti per la nostra approvazione in sede deliberante.

Infine, nell'articolo 4 si dà un'interpretazione più estensiva dei quanto previsto nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 a proposito dell'esonero dal giudizio di conferma. Sono infatti esonerati da tale giudizio quanti prima della nomina in ruolo abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento.

Sono questi gli articoli che compongono il provvedimento al nostro esame. Io inoltre vorrei suggerire alla Commissione di aggiungere in questo disegno di legge, che si annuncia come quello destinato ad un *iter* più rapido,

una norma che si riferisce alla decorrenza delle nomine in ruolo dei ricercatori e sulla quale tutti i Gruppi hanno espresso consenso. I colleghi sanno che la nomina in ruolo dei ricercatori ha dato luogo a degli inconvenienti; in talune sedi si è ritenuto che tale nomina non potesse avere effetto se non a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello del conseguimento del titolo in analogia con quanto avviene per i professori universitari in ruolo. Ma, trattandosi di ricercatori, non c'è alcuna logica nel legare l'inizio del servizio all'inizio dell'anno accademico; i ricercatori, infatti, non hanno compiti didattici. Nella Sottocommissione ci siamo trovati concordi, perciò, sull'opportunità di inserire in un disegno di legge questa norma di chiarimento.

Dal momento che, ripeto, il disegno di legge n. 333 si annuncia come quello destinato ad un più rapido *iter* (abbiamo già il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e non vi sono difficoltà da parte della Commissione bilancio poichè il provvedimento non comporta oneri), suggerirei di aggiungere, come articolo 5, a questo disegno di legge la norma relativa ai ricercatori, che potrebbe essere formulata nel modo seguente, sulla base di una proposta da me già presentata nel corso del dibattito precedentemente svolto:

Art. ...

«All'articolo 57, all'ultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

«La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno. La predetta disposizione si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presentata legge».

Con questo chiarimento ritengo che si eliminerebbe tutta una serie di intralci che si sono verificati nella nomina dei ricercatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Mi permetta un'osservazione. Lei ha detto che vi sono procedure in corso. È nato cioè evidentemente un contenzioso per cui la Corte dei conti non ha voluto registrare i decreti con decorrenza diciamo anticipata.

La mia preoccupazione - probabilmente infondata - è la seguente: per quei concorsi già espletati e quindi per quei ricercatori che ad essi hanno partecipato, per i quali è intervenuto il decreto di registrazione con decorrenza dall'anno successivo, questa norma non produrrà l'effetto di destabilizzare tale posizione? Poichè si dice «La predetta disposizione si applica anche ai concorsi già espletati» due sono le ipotesi; che per questi concorsi già espletati la Corte dei conti abbia richiesto ed ottenuto la registrazione con decorrenza dall'anno successivo; che questo non sia accaduto e quindi sia ancora in corso una serie di procedure non portate a termine.

Io non mi preoccupo di questa seconda ipotesi, ma della prima. Cosa accadrà per quei ricercatori che hanno partecipato al concorso ottenendo la nomina e per i quali il decreto è stato registrato con decorrenza dall'anno successivo?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La situazione che si è verificata è quella che lei ha presentato come seconda ipotesi. Ci sono state nomine proposte dal Ministero che hanno provocato un rilievo della Corte dei conti e sono state perciò sospese. Quindi la normativa - che è stata suggerita e sollecitata dai competenti uffici del Ministero - crea le condizioni perchè la Corte dei conti possa procedere alla registrazione, senza ulteriori ritardi, di tutte le nomine già avvenute con decorrenza da quando si sono conclusi i concorsi e non necessariamente dall'inizio dell'anno accademico.

PRESIDENTE. Occorrerebbe forse far salve le posizioni già regolarizzate, perchè potrebbe nascere un contenzioso. Ad esempio, un ricercatore nominato, ma con decorrenza dall'anno successivo, potrebbe dire che - poichè la norma stabilisce che si può fare la nomina nell'anno in corso e che tale norma si applica anche ai concorsi già espletati - la sua nomina deve essere anticipata, che deve essergli modificato il decreto, e così via.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il Governo deve fornire un chiarimento in questo senso. A me non risulta che vi siano nomine già fatte e già registrate con decorrenza posticipata. Vi sono, invece, nomine per le quali non vi è stata ancora alcuna registrazione.

È evidente che se vi fossero casi come quelli da lei indicati, la conseguenza potrebbe essere quella della retrodatazione, ma mai la messa in discussione della validità della nomina. Il rischio è, tutt'al più, a beneficio dei destinatari, quello di una retrodatazione della decorrenza. Non si comprende perchè questi giovani, che hanno affrontato un concorso che si è svolto con molta lentezza, debbano poi veder ulteriormente rinviata la nomina in ragione di una coincidenza con l'inizio dell'anno accademico che non ha alcun fondamento logico.

Quindi, la disposizione, anche nell'ipotesi del Presidente configurata, mi sembra sia fondata. Ritengo comunque, anche sulla base di quanto detto dai competenti uffici del Ministero, che non vi siano casi di questo tipo.

PAPALIA. Sono d'accordo su questo emendamento, mi domando tuttavia perchè l'Amministrazione non abbia chiesto la registrazione con riserva.

ULIANICH. Vorrei far notare che ci troviamo in sede deliberante senza un rappresentante del Governo. Mi chiedo come ciò sia possibile, in caso di passaggio all'esame degli emendamenti.

Vorrei porre al relatore, in maniera informale, una domanda relativa all'articolo 3 dove si dice: «Coloro che hanno superato il giudizio d'idoneità possono presentare domanda...». A me sembrerebbe opportuno un rinvio agli articoli 53 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica n.382 del 1980. Occorrerebbe cioè aggiungere «in deroga agli articoli 53 e 60».

Non so se il relatore sia d'accordo, ma non è sufficiente dire «possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà». Infatti, gli articoli 53 e 60 del succitato decreto, stabiliscono le norme per l'inquadramento sia dei professori associati che dei ricercatori. Non fare riferimento a questi due articoli potrebbe anche creare difficoltà sul piano interpretativo.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. In sostanza, mi sembra che il senatore Ulianich voglia dire che con l'articolo 3 noi prevediamo una possibilità aggiuntiva di inquadramento, ed infatti abbiamo detto «anche».

In un testo di legge, per quello che ricordo dai miei studi giuridici, una possibilità aggiuntiva comporta un riferimento implicito a quanto già stabilito in precedenza. Quindi non credo sia necessario inserire formalmente una indicazione degli articoli rispetto ai quali si aggiungono delle possibilità. Tuttavia, se per chiarezza questo viene ritenuto necessario dalla Commissione, non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta.

Piuttosto, mi chiedo se un riferimento del genere non sia limitativo: dovremmo verificare che non ci siano altri articoli che si riferiscono alla materia, perchè altrimenti il non indicarli comporterebbe l'esclusione da quella deroga. Quella che abbiamo indicato è, comunque, la formula a mio giudizio più sicura per non dare luogo ad inconvenienti interpretativi.

ULIANICH. Vale sia per i concorsi liberi sia per quelli idoneativi?

SPITELLA. Qui si parla di giudizi di idoneità, quindi è chiaro che non si tratta dei concorsi liberi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Si prevede un'ipotesi aggiuntiva, riassunta nella parola «anche», il che vuol dire che non è escluso, ma viceversa rimane affermato tutto quanto la legge già prevede come procedura normale.

PRESIDENTE. Sono anch'io d'accordo sulla convenienza di non inserire gli articoli cui si vuole derogare.

Non capisco invece perchè la Commissione abbia avanzato il sospetto che si crei una disparità di trattamento.

SPITELLA. Si pensa a coloro che hanno già fatto la scelta senza avere ulteriore possibilità.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Infatti, in una prima stesura, avevamo previsto che si riaprissero le possibilità di inquadramento. Sul tema c'è stata un'ampia discussione in sede di sottocomitato e poi in sede referente: alla fine questa possibilità fu esclusa, a mio giudizio giustamente, in quanto avrebbe rimesso in discussione tutte le nomine già adottate.

Mi sembra, quindi, trattandosi di una norma aggiuntiva, che il fatto che essa tenga conto della situazione come si presenta e apra possibilità per il futuro risponda a criteri di buona amministrazione.

SPITELLA. Desidero fare una proposta, nella mia qualità di relatore sul disegno di legge n. 57. Potremmo inserire una deroga per questo tipo di università al vincolo triennale per il trasferimento, sicchè gli associati che sono dovuti andare in un'altra sede non potendo usufruire di questa norma non saranno danneggiati. Anzichè riaprire le procedure ed iniziare da capo, diamo loro la possibilità di chiedere immediatamente il trasferimento, con il che ottengono lo stesso scopo senza sconvolgere la situazione.

Questa norma è prevista nel disegno di legge n. 57 e, se vogliamo, possiamo trasferirla in questo provvedimento.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Potremmo farlo per maggiore chiarezza, ma anche per venire incontro ad una richiesta della prima Commissione.

SPITELLA. La norma da inserire sarebbe del seguente tenore: «All'articolo 22 aggiungere il seguente comma: «Per quanto riguarda il trasferimento dei professori associati, si prescinde dalla condizione del triennio di servizio posta dal precedente articolo 8».

ULIANICH. Di quale articolo del disegno di legge n. 57 si tratta?

SPITELLA. È l'articolo 14, che però non abbiamo ancora esaminato.

PRESIDENTE. Forse è meglio lasciare questa norma nel disegno di legge n. 57, perchè richiede un approfondimento che qui non abbiamo la possibilità di fare.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

Vorrei segnalare l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge, che è rimasto legato alla formulazione iniziale. Non è più proprio parlare di «Norme in materia di giudizi di idoneità», perchè in realtà noi trattiamo di tali giudizi solo marginalmente, solo nella norma su Trieste. Questo disegno di legge riguarda le modalità di svolgimento complessive delle prove per gli associati e dovremmo trovare un titolo comprensivo della realtà che prendiamo in esame.

SPITELLA. Potremmo chiamarlo semplicemente: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

PRESIDENTE. Sì, ma poi anche la legge n. 57 dovrebbe avere lo stesso titolo.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Propongo allora che il nuovo titolo sia: «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori».

PRESIDENTE. Penso che si possa essere d'accordo.

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole al testo del disegno di legge n. 333 così come elaborato dalla Sottocommissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. La Sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorchè i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la Scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla Scuola e non possono essere trasferiti ad altra Università o Scuola».

2. Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la Scuola.

BIGLIA. I miei modesti contributi alla formulazione di questo disegno di legge sono stati solo di carattere tecnico, ed anche sull'articolo 1 desidero fare un'osservazione in tal senso. In esso si dice: «su parere del Consiglio universitario nazionale»; a me non sembra che tale espressione renda in modo sufficientemente chiaro ciò che si era inteso dire nella formulazione, redatta in sede referente, di questo articolo. La dizione «su parere», infatti, mi sembra che lasci intendere che il parere debba essere favorevole. Sarebbe preferibile a mio avviso sostituire tale espressione con le parole «previo parere».

La mia, torno a ribadirlo è una proposta puramente tecnica, mentre, come avevo già dichiarato in sede referente e nel Comitato ristretto, sono favorevole per quanto concerne il contenuto dell'articolo 1.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Chiariamo il problema di sostanza: il Ministro deve avere il potere di intervenire per dirimere eventuali conflitti, tra le commissioni di merito e il Consiglio universitario nazionale, che siano apparsi insuperabili. In mancanza di una sede di appello definitiva,

questi concorsi – come di fatto è avvenuto – corrono il rischio di rimanere aperti e gli atti di non essere approvati. Al fine di ovviare a questi inconvenienti, il Ministro ha sollecitato una diversa formulazione. Noi abbiamo voluto semplicemente dire che il Consiglio universitario nazionale si deve esprimere, ma che il Ministro non è formalmente vincolato al parere. L'espressione «su parere», sostanzialmente vuol dire «previo parere», non implica nessuna differenza.

PRESIDENTE. Il senatore Biglia vorrebbe fugare un'ombra di incertezza.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Allora, sostituiamo l'espressione «su parere» con le parole «previo parere».

AMALFITANO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo.

ULIANICH. Per quanto riguarda ancora l'articolo 1 mi chiedo se non sia il caso di aggiungere alle parole «i professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla Scuola e non possono essere trasferiti ad altra Università o Scuola» le altre: «che non siano dello stesso tipo della Scuola superiore di interpreti e traduttori di Trieste». Potrebbe avvenire infatti che vengano a crearsi altre scuole e a quel punto bisognerebbe intervenire con legge proprio perchè abbiamo questa norma così chiara e ostativa.

BIGLIA. Però per creare le altre Scuole occorrerebbe una legge.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. L'osservazione avanzata dal collega Ulianich mi pare fondata, però temo che l'inserimento in questo testo di un'espressione come quella da lui suggerita, possa essere interpretato nel senso che il legislatore riconosce che queste scuole già esistono, mentre sappiamo che esse per ora non ci sono. Quando verranno istituite, la legge potrà prevedere il trasferimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Biglia tendente a sostituire, nella prima parte, la parola: «su» con l'altra: «previo».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

all'ottavo comma, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;

il nono comma è sostituito dal seguente:

«Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato».

È approvato.

Art. 3.

1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti, nonchè all'Università di Ancona. Le facoltà possono formulare la corrispondenza richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello Statuto, ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. La disposizione del precedente comma si applica a coloro che non sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

BIGLIA. Desidero esprimere delle riserve sul secondo comma di questo articolo, il comma cioè a cui anche la Commissione affari costituzionali ha mosso dei rilievi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Se non mettiamo il secondo comma, salta tutto.

BIGLIA. Allora risolviamo subito, con questa legge, il problema che è stato sollevato.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Questo articolo non toglie nulla a quanti hanno superato il giudizio di idoneità. Con esso ci limitiamo a concedere una possibilità aggiuntiva agli aventi titolo, così da far fronte alle esigenze delle università di nuova istituzione. L'obiettivo che la norma si prefigge, infatti, è quello di venire incontro alle esigenze di alcune sedi universitarie senza incidere però sulle disposizioni che il decreto n. 382 prevedeva per l'inquadramento degli idonei. Sotto questo profilo mi pare che la prima Commissione non abbia fatto un'obiezione di principio, così come invece è avvenuto per il provvedimento n. 240; richiamandosi al principio di

uguaglianza, la Commissione affari costituzionali ha espresso semplicemente delle perplessità. Nel momento però in cui l'accento, come ho detto nella mia breve relazione introduttiva, si sposta sull'interesse dell'Università, mi pare che questa obiezione possa essere superata.

Poichè, quando esamineremo in sede deliberante il disegno di legge n. 57, prevederemo un'ulteriore possibilità di trasferimento, mi pare che, senza preoccupazione, possiamo approvare questo articolo. D'altra parte, senatore Biglia, se gli inquadriati hanno già accettato l'inquadramento...

BIGLIA. Ma lo hanno accettato in un momento in cui non avevano questa possibilità di scelta. In questo modo viene data una possibilità di scelta a docenti che hanno superato qualcosa. Volevo comunque, per completare le mie osservazioni su questo articolo, far notare che mi sembra improprio il modo con cui si fa riferimento all'Università di Ancona. Secondo me, inoltre, bisognerebbe avere il coraggio di stabilire che cos'è questa Università di Ancona.

PAPALIA. Questa Università è stata istituita circa dieci anni fa.

BIGLIA. Allora, invece che dieci anni, si dovrebbe dire «dodici anni» o «tredici anni», in modo da comprendere anche l'Università di Ancona. Altrimenti rimane il dubbio che vi siano altre Università istituite tra quella di Ancona e quelle del «decennio» per le quali invece non vale questa normativa.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. In un provvedimento che è di assestamento, di aggiustamento, ripetiamo una formula che viene dalle precedenti leggi cui facciamo riferimento e da cui prendiamo questa indicazione e la riportiamo.

Non credo che questa sia la sede per correggere la forma, dobbiamo restare nella logica di un provvedimento che è di integrazione, non di innovazione.

BIGLIA. Sempre sul piano della formulazione, mentre per le Università istituite nel decennio si fa riferimento alle «discipline previste nei piani di studio», per l'Università di Ancona non c'è questo riferimento.

PRESIDENTE. Penso che sia implicito.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Credo che la ragione della precisazione dei corsi di laurea istituiti, sia dovuta al fatto che in alcune delle Università di nuova istituzione, come l'Università di Cassino e quella di Viterbo, non è stato previsto, al momento dell'approvazione, il riconoscimento di tutti i corsi che erano stati avviati in sede sperimentale.

Giustamente, quindi, si è voluto dire che per le Università di nuova istituzione valgono solo le discipline dei corsi di laurea istituiti. Nell'Università di Ancona, invece, non c'è questa discrasia tra corsi attivati sperimentalmente e corsi riconosciuti, quindi non è necessaria la distinzione.

SPITELLA. Credo che il senatore Biglia abbia ragione. L'inciso va inserito prima, altrimenti si potrebbe pensare che nell'Università di Ancona si può accedere anche a discipline non ammesse dai piani di studio.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Ma ad Ancona non ci possono essere. Inseriamolo pure prima, credo però che tale preoccupazione sia infondata.

BIGLIA. Anticipo il mio parere favorevole sul primo comma così modificato; mi astengo invece sul secondo.

ULIANICH. In merito al primo comma dell'articolo 3 ho ancora dei dubbi, non tanto su quanto il relatore ha prima puntualizzato, quanto in relazione alla dizione così come si presenta sul piano filologico: «Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato... possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà...».

Questo «anche» potrebbe dare la sensazione che coloro i quali abbiano superato il giudizio di idoneità possano presentare domanda sia presso la facoltà di appartenenza, oppure, se incaricati in più Università, (optando per una di esse) presso queste Università.

Mi sembra, allora, che si dovrebbe usare una formulazione tale da non far sorgere questo equivoco. Si potrebbe, ad esempio, dire «... possono presentare domanda o nelle sedi di cui agli articoli 53 e 60, o presso facoltà che siano state attivate». In tal modo si eviterebbe che quell'«anche» possa significare la possibilità di presentare contemporaneamente due domande, cosa che viene esclusa dagli articoli 53 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Infatti l'articolo 53 al primo ed al secondo comma, recita:

«Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.

La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili...».

Il quarto comma poi recita: «Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti». Ciò sta a significare che è possibile presentare una sola domanda.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. A me sembra - ma posso sbagliare in una materia tanto delicata - che proprio il quarto comma, laddove prevede il diritto di opzione, comporta l'ipotesi di più domande. Pertanto, come ho più volte detto, la parola «anche» introdotta nel testo si inquadra proprio in questa ipotesi generale.

ULIANICH. Però non è chiaro. Poiché si tratta di una normativa che va aggiunta e che non si trova nel contesto specifico di un altro articolo, a me pare che questo «anche» potrebbe lasciare aperta l'interpretazione di una possibilità di presentazione contemporanea di due domande e questo non è possibile in quanto, a norma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il titolare di più incarichi «ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti». Se un professore è incaricato presso due o tre Università, deve optare per una sede e quindi deve presentare una sola domanda.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la sua interpretazione, senatore Ulianich, valga nell'ambito del meccanismo dell'articolo 53 citato, che prevede un diritto alla nomina. In altre parole, gli incaricati che hanno superato i giudizi di idoneità hanno diritto alla nomina (poi si è posto il problema degli incaricati di corsi che non esistono più, problema che affronteremo nel disegno di legge n. 57) ed è evidente che, se hanno questo diritto, debbono fare prima l'opzione, decidendo dove presentare la domanda.

Noi qui, viceversa, prevediamo un meccanismo che non comporta un diritto, ma una possibilità aggiuntiva e quindi mi sembra giusto lasciare aperta la possibilità di presentazione di più domande.

ULIANICH. È proprio questa l'interpretazione che avevo desunto, ma questa possibilità non è permessa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Posso capire l'alternativa, cioè che un incaricato di Trento, ad esempio, poichè un'altra Università è stata fondata nel corso degli ultimi dieci anni, invece di presentare domanda a Trento, dove è stato incaricato, chiede la nomina a quest'altra Università, secondo il dettato dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sì, però la domanda presentata in base all'articolo 3 non garantisce la nomina; chi ha presentato la domanda in una sede dove è stato incaricato ha invece diritto alla nomina.

ULIANICH. Questo non è del tutto vero. Infatti, l'incaricato stabilizzato è un conto, tutt'altro è l'incaricato. Tanto è vero che in alcune facoltà è stato assegnato ad un insegnamento diverso da quello per il quale il candidato aveva presentato domanda.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Stiamo parlando di due ipotesi distinte. C'è un meccanismo per coloro che hanno superato il giudizio di idoneità e che sono già incaricati. C'è un meccanismo diverso per coloro che non hanno tale incarico. I primi hanno una sede preordinata, cioè quella dell'incarico: nell'ipotesi di più incarichi possono esercitare un diritto di opzione.

Viceversa, per i secondi la sede non è necessariamente preordinata. Questo articolo 3 si riferisce alla possibilità di chiamate non garantite, né preordinate.

ULIANICH. Quando si parla di giudizio di idoneità, si comprende sia coloro che erano incaricati stabilizzati, sia gli assistenti in ruolo.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Se permette, voglio chiarire il concetto.

In questo articolo 3, proprio perchè si tratta di sedi che hanno posti scoperti e alle cui esigenze vogliamo far fronte, evidentemente non ci sono degli incaricati per questi posti. Non possiamo prevedere in questo articolo un meccanismo come quello dell'articolo 53 del decreto n. 382, che tratta dei posti già ricoperti per incarico. La norma dell'articolo 3 non dà la garanzia della chiamata, perchè ci possono essere più domande concorrenti.

Se stabiliamo che la domanda deve essere unica, solo ad una sede, mettiamo di nuovo queste facoltà nella situazione di non avere domande, in quanto nessuno le presenterà in una sede dove la nomina non è garantita, potendola invece presentarla dove essa lo è. Con la parola «anche» noi offriamo una possibilità aggiuntiva, che deve comportare il meccanismo eccezionale della doppia domanda.

ULIANICH. Secondo me, così si crea una disparità di trattamento rispetto a coloro, ad esempio, che come assistenti ordinari hanno fatto domanda presso l'università di appartenenza e non sono stati assunti, avendo ricevuto risposta negativa a questa domanda.

PRESIDENTE. Secondo me, ha ragione il relatore: l'incaricato ha diritto all'assegnazione se fa la domanda all'Università.

ULIANICH. Però, può essere inquadrato in insegnamenti diversi, a giudizio della facoltà, in rapporto alle esigenze. Ci troviamo di fronte ad assistenti ordinari che hanno fatto domanda solo per l'Università di appartenenza e hanno avuto il rifiuto di inquadramento per un certo insegnamento.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere gratitudine al senatore Ulianich per la sua collaborazione, che credo mi abbia fatto intravedere la vera natura della norma. Cominciamo col chiarire che l'incaricato, anche se assistente in un'altra Università, deve fare domanda per l'assegnazione all'Università dove esercita tale incarico. Ha ragione il relatore Scoppola quando dice che l'Università stessa non può negargli questo inquadramento.

L'ipotesi prevista dall'articolo 3 è veramente innovativa, ma per tutti coloro, senatori Ulianich, che sono ancora in attesa di un inquadramento. Soprattutto, la norma si riferisce alla seconda tornata dei giudizi.

BIGLIA. Si potrebbe specificare.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Questo è detto nel secondo comma.

SPITELLA. Facciamo dei casi concreti, dalla cui valutazione, secondo me, risulta che è indispensabile che la norma abbia il significato di una possibilità aggiuntiva. Prima ipotesi: l'incaricato in una determinata sede, quando diventa idoneo, ha diritto a chiedere l'inquadramento nella sua sede. Noi gli diamo la possibilità di presentare domanda anche in altre facoltà.

Il senatore Ulianich sostiene che non sia opportuno concedere questa doppia facoltà e che l'interessato, nello scegliere una nuova sede, debba rinunciare ai suoi precedenti diritti. Ma questo non è possibile, perchè nella nuova sede potrebbe non venire accettato. Dobbiamo mantenere per forza, dunque, a questo incarico il titolo a richiedere l'inquadramento nella sua Università ed anche la possibilità di chiedere di andare in un'altra.

Secondo caso, l'assistente senza incarico chiede di andare nella sua Università; però, può anche non essere accolto, nel qual caso viene inserito nell'elenco di quelli che «aspettano».

Terzo caso, l'incaricato che ha prestato servizio in più sedi deve optare e presentare domanda in una di esse. In più, però, può presentare questa ulteriore domanda che può essere accettata o meno. L'assistente con incarico può chiedere di essere inquadrato nell'Università dove ha l'incarico e in più ha questa facoltà aggiuntiva. La nostra è una scelta in qualche modo obbligata, altrimenti, infatti, nessuno, perdendo l'altro diritto, presenterebbe la domanda.

PRESIDENTE. Certamente con questa norma si dà un vantaggio agli idonei non inquadrati, però - come giustamente ha fatto rilevare il senatore Scoppola - si vuole pure tutelare il preminente interesse delle facoltà attivate nell'ultimo decennio e che sono sprovviste di titolari, facilitando la copertura dei posti vacanti. Mi pare pertanto che, anche se sotto questo profilo si può parlare di un piccolo strappo, non vada dimenticato che c'è un interesse generale da tutelare. Per questi motivi sono favorevole all'approvazione dell'articolo.

ULIANICH. Il professore incaricato, in base al primo comma dell'articolo 53 del decreto 382, deve presentare la sua domanda entro 30 giorni. Se questa viene accettata che senso ha presentarne una seconda?

SPITELLA. L'articolo 53, in uno dei suoi tanti commi dice: «le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro 60 giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa». Ma anche la seconda domanda deve essere presentata entro 30 giorni e la risposta ad entrambe si potrà avere soltanto nei 60 giorni che partono dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande. Ed è soltanto quando ha avuto la risposta che l'interessato può scegliere.

ULIANICH. Sul piano pratico però un consiglio di facoltà può riunirsi dopo 40 giorni ed un altro dopo 60. In questo caso che cosa succede, se il consiglio di facoltà che si riunisce al 40° giorno decide di inquadrare il professore incaricato? Quanto viene discusso il 60° giorno non potrà avere influenza sulle decisioni già intercorse. Manca una sincronia che definisca e stabilisca i tempi entro cui la facoltà deve pronunciarsi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che la sua preoccupazione sia eccessiva, perchè saranno i candidati stessi a far presente la situazione. Non possiamo prevedere nella legge tutte le ipotesi e disciplinarle in maniera troppo rigida: noi vogliamo semplicemente dare una facoltà aggiuntiva che non può che essere tale, altrimenti non avrebbe efficacia. E, poichè tale facoltà aggiuntiva è nell'interesse non del candidato ma della sede, dobbiamo lasciare questa elasticità, affidando ai meccanismi spontanei delle Università la concreta esecuzione della norma. Non possiamo inserire delle normative rigide che sostituiscano la normale dinamica.

PANIGAZZI. Non conosco molto bene i meccanismi complessi dell'Università, mi pare però di condividere le perplessità manifestate dal collega Ulianich e vorrei pertanto che il relatore mi chiarisse meglio i termini della questione.

Se non si esplicita meglio questo concetto, infatti, e non si formula diversamente l'articolo, ho l'impressione che possa sorgere un equivoco ed intendere che ci sia la possibilità di presentare due domande invece di una.

PRESIDENTE. È quanto vogliamo. Si possono presentare due domande.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La norma vuole consentire la possibilità per l'incaricato di presentare, in un'altra sede, una domanda con esito incerto così da venire incontro alle esigenze di queste nuove sedi dove non ci può essere il meccanismo automatico della nomina.

Mi sembra dunque che le preoccupazioni espresse siano eccessive.

ULIANICH. Ho ascoltato quanto detto dal relatore ed ho compreso le spiegazioni che lui dà a tale norma. Ciò nonostante non sono d'accordo e pertanto mi asterrò dal votare questo comma.

PANIGAZZI. A seguito della dichiarazione del relatore Scoppola, dichiaro che voterò a favore dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica formale proposta dal senatore Biglia, tendente ad inserire, al primo comma, l'inciso: «nonchè all'Università di Ancona», anzichè alla fine del periodo, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

È approvata.

ULIANICH. Mi asterrò dal voto sul primo comma.

BIGLIA. Sono favorevole al primo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il primo comma nel seguente testo modificato:

1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'Università di Ancona, per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello Statuto, ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

È approvato.

ULIANICH. Mi asterrò dal votare anche il secondo comma.

BIGLIA. Anch'io mi astengo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il secondo comma cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con la modifica testè accolta.

È approvato.

Art. 4.

L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito con il seguente:

«Coloro che prima della nomina in ruolo a seguito dei giudizi di idoneità a professore associato abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati».

Mi sembra che questo articolo non aggiunga e non tolga nulla a quanto già previsto nell'articolo 111.

SPITELLA. L'articolo 111 recita: «Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Il terzo comma richiamato recita:

«Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei

musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Abbiamo voluto tradurre una indicazione di situazioni particolari in un principio generale. Tre anni di incarico svolto costituiscono il titolo che consente l'esonero dal giudizio di conferma.

SPITELLA. Dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 è stata approvata la «legge Fiandrotti» che immetteva in ruolo anche coloro che completavano il triennio nell'anno accademico 1981-1982.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sono convinto che l'esonero dal giudizio di conferma ponga un problema delicatissimo; ma noi partiamo da un dato di fatto e cioè che l'articolo 111 esiste ed ha trovato già applicazione.

Allora, piuttosto che concedere l'esonero dalla conferma con una casistica complessa e probabilmente incompleta, che lascia sempre spazio a controversie, si è qui razionalizzato il sistema con riferimento al triennio di incarico. Questo non significa - almeno per quanto mi riguarda - soddisfazione per l'esistenza di questa possibilità di esonero della conferma; avrei preferito che tutti gli associati fossero chiamati al giudizio di conferma. Tuttavia, dal momento che già esiste tale situazione, questo provvedimento non fa che razionalizzarla. Noi non ci pronunciamo sulla bontà dell'articolo 111.

BIGLIA. Direi che, poichè si è ravvisata nell'articolo 111 una cattiva norma, non la si debba generalizzare ed estendere, ma si debba se mai intervenire in senso contrario.

Sono pertanto contrario a questa norma e favorevole a mantenere il giudizio di conferma e, anzi, a porre riparo alle lesioni di questo principio che sono state provocate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

PAPALIA. Desidero un chiarimento. Mi trovo perfettamente d'accordo con il testo presentato dal Governo, in cui all'articolo 5 si sostituiva parzialmente la dizione contenuta nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Ora non riesco a comprendere se le aggiunte contenute nell'articolo 4 del testo proposto dalla Sottocommissione, siano o meno risolutive del problema cui il Governo voleva porre rimedio.

PRESIDENTE. Vorrei fare una dichiarazione di carattere storico. In primo luogo, l'articolo 5 della legge n. 28 del 1980 limitava in realtà il privilegio dell'esenzione dal giudizio di conferma solamente agli incaricati stabilizzati. Vi leggo quanto dice il penultimo comma di tale articolo: « ... Dal giudizio di conferma sono esenti gli incaricati stabilizzati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità ad associato ... ».

Vicerversa, con l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, si è estesa l'esenzione dal giudizio di conferma anche agli

incaricati non stabilizzati che avessero compiuto il triennio di servizio nella loro qualità di incaricati. La norma è molto chiara. Si dispone, infatti, che non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati e coloro che, prima della nomina in ruolo, abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5.

Questo articolo 111, in realtà, violò la norma contenuta nell'articolo 5, in quanto andò oltre la delega. Quale è stata la ragione storica della proposta governativa? Essa è dipesa da una incertezza che si è manifestata nei riguardi degli incaricati nelle università della Tuscia e di Cassino. Infatti l'articolo 5 proposto dal Governo disponeva che la seconda parte dell'articolo 111, a partire dall'espressione «coloro che» fosse sostituita in modo tale che fossero esonerati anche coloro che, prima della nomina in ruolo, abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103 del decreto n. 312. L'articolo 103, ultimo comma, si riferisce agli incaricati nella Università della Tuscia e in quella di Cassino.

PAPALIA. Però noi abbiamo eliminato anche quest'ultima riga.

PRESIDENTE. Infatti, è stato eliminato il riferimento alle Università della Tuscia e di Cassino ed è stata formulata una norma nuova che con la sua latitudine, secondo me, copre tutti i casi. Aveva ragione il senatore Spitella nel dire che essa ha voluto «pulire» tutto. Vi rientrano tutti!

PAPALIA. Non solo c'entrano tutti, ma quelli per i quali era stato approvato l'emendamento, in modo che avessero tutti i diritti contrattuali, cessano di averli. Infatti, quelli che hanno svolto il triennio di incarico di insegnamento senza conferma non hanno avuto il diritto che invece il Governo voleva offrire loro con questo emendamento, cioè tutti gli arretrati di tre anni.

SPITELLA. La ragione non è quella degli incaricati della Tuscia e di Cassino che nell'articolo 13 sono equiparati agli altri e seguono il destino di tutti.

PAPALIA. Abbiamo tagliato questo diritto.

PRESIDENTE. Il Governo aveva formulato il suo emendamento proprio con riferimento alla situazione delle università della Tuscia e di Cassino.

SPITELLA. Si trattava di una motivazione aggiuntiva. Se ben ricordo, questa norma di carattere generale è stata richiesta dai sindacati confederali perchè erano insorte delle questioni da parte della Corte dei conti sul problema del triennio, in quanto qualche sezione della Corte non era dello stesso parere di altre nel valutare questo triennio; se cioè il periodo dovesse essere computato con riguardo alla effettuazione del giudizio, all'emanazione del decreto, oppure alla presentazione della domanda.

La sostanza - se ricordo bene, perchè sono passati tanti mesi - della norma è quella di chiarire che il triennio deve essere compiuto prima della nomina in ruolo. Siccome è successo che alcuni sono stati nominati prima, alcuni altri dopo, allora non si capiva bene quale fosse la scadenza cui fa riferimento per il computo del triennio.

PRESIDENTE. Questo lo dice lei, ma non lo dice la norma, che riguarda unicamente l'esenzione dal giudizio di conferma e non fa questioni di stato giuridico e economico.

SPITELLA. Non mi sono spiegato bene, forse. Il problema è di indicare il termine *ad quem* per la maturazione del triennio. Infatti si dice: «un triennio prima della nomina in ruolo».

SCOPPOLA. *relatore alla Commissione.* Mentre nelle vecchie formulazioni il termine era legato ai singoli casi, connessi alla «legge Fiandrotti», qui si chiarisce che tale termine è il momento della nomina in ruolo. Perciò, entro questo termine devono aver prestato tre anni di servizio. Non si dice nulla di diverso per quanto riguarda la posizione giuridica.

Dal punto di vista della possibilità di riconoscimento, la norma ripete lo schema dell'articolo 111: non aggiunge, nè toglie altro. Non riesco a comprendere le preoccupazioni di questo punto; anzi, vedo questa norma come una razionalizzazione all'interno di un meccanismo dispositivo che già esiste e sul quale si possono sollevare fondate eccezioni, perchè non è affatto fuori discussione che sia stato opportuno allargare, in sede di provvedimento delegato, il criterio ispiratore della legge delega. Avrei preferito che il provvedimento delegato restasse nella logica di offrire ai soli stabilizzati l'esonero. Comunque, una volta spezzato questo limite con l'articolo 111, mi sembra che siamo andati semplicemente ad una razionalizzazione, chiarendo che il termine è quello della nomina in ruolo, per evitare che ci siano altri casi che si aggiungano.

Se la Commissione vuole accedere a questa norma, sono favorevole; se la Commissione preferisce restare nell'incertezza della normativa precedente, nella convinzione che sia più restrittiva, accetto volentieri anche questa tesi e quindi rimane l'articolo 111 così com'è.

BIGLIA. Eventualmente incostituzionale.

SCOPPOLA. *relatore alla Commissione.* Questo verrà accertato nelle sedi appropriate. Per quanto ci riguarda o chiariamo questo termine, cioè operiamo una sanatoria, oppure torniamo all'articolo 111 nella stesura attuale, ma non vedo sicuramente possibile l'aggiunta del riferimento all'articolo 103.

PRESIDENTE. Quindi lei è favorevole o alla abolizione dell'articolo 4 o alla sua approvazione.

SCOPPOLA. *relatore alla Commissione.* Dopo un lungo esame, siamo giunti a questa formulazione, ritenendola la più semplificatrice. Se la Commissione la accoglie, logicamente sono d'accordo. Se la Commissione rimette in discussione, per quanto mi riguarda la norma cade e si torna all'articolo 111 così com'è.

PRESIDENTE. Per ragioni di coscienza voterò contro e spiego brevemente il perchè.

Finchè la norma, come ha riconosciuto anche poco fa il senatore Spitella resta quella dell'articolo 111, essa fa parte di un decreto delegato che è

soggetto ad eventuali impugnative; ma se dal decreto delegato quella norma viene trasferita in una legge approvata dal Parlamento, essa acquista un nuovo significato giuridico.

Ora, ricordo che da Ministro non mi fu facile far approvare quella limitazione relativa alla esenzione dal giudizio di conferma solo a favore degli incaricati stabilizzati. Sostenni quella battaglia in questa stessa aula e quindi mi sento un po' legato ad essa. Dissi allora quello che ha detto ora il senatore Ulianich, ossia che estendere l'esenzione a tutti gli incaricati significava far cadere un elemento fondamentale del nuovo ordinamento, costituito appunto dal giudizio della conferma. Si volle istituire l'esenzione a favore degli stabilizzati in base al titolo discriminante della stabilizzazione; tuttavia dissi di fare attenzione perchè, se si fossero esentati anche gli incaricati normali, il giudizio di conferma non sarebbe stato più una cosa seria. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 viceversa ha fatto cadere anche quel limite, pertanto per ragioni di coerenza devo votare contro l'articolo in esame.

A questo punto mi permetto far presente che l'approvazione della norma non è priva di effetti giuridici perchè una norma delegata che potrebbe ancor oggi essere importante per eccesso di delega, viene sostituita da una legge ordinaria.

ULIANICH. Anch'io annuncio il mio voto contrario all'articolo 4 perchè non intendo affatto assumermi la responsabilità di una ratifica dell'articolo 111 che appartiene ad un decreto del Presidente della Repubblica e che quindi non è stato mai approvato dal Parlamento. Se votassi a favore mi renderei complice di una norma che ritengo iniqua in quanto elimina lo straordinario ed il giudizio che deve essere espresso secondo legge dopo il periodo straordinario.

SPITELLA. Allora è iniqua anche la norma della legge n. 28?

PRESIDENTE. Quella è limitata agli stabilizzati.

ULIANICH. Qui abbiamo l'estensione di una norma che non mi sento assolutamente di condividere. Per questi motivi voterò contro tale articolo.

SCOPPOLA. *relatore alla Commissione.* Udite le dichiarazioni e le osservazioni del Presidente e del senatore Ulianich, dato il significato di principio che questa votazione assume e dato che manca un consenso unanime nel sanare una situazione di incertezza a cui può dar luogo l'articolo 111, perchè norma delegata che va là di là dei limiti della delega, dichiaro di astenermi.

MITTERDORFER. Anch'io dichiaro di astenermi su questo articolo.

SPITELLA. Vorrei conoscere anche il parere degli altri Gruppi perchè, se la norma deve cadere, mi permetto di avanzare un'altra proposta. Forse, a mio avviso, sarebbe necessario un ulteriore chiarimento da parte degli uffici ministeriali anche per capire i motivi per i quali il Governo è arrivato a questo disegno, dopo - come credo di ricordare - intese con i sindacati. Propongo pertanto di staccare l'articolo 4 nel testo in esame.

MASCAGNI. Siamo già alle dichiarazioni di voto. Credo che la richiesta del senatore Spitella, rispetto alla procedura, sia per lo meno tardiva.

PRESIDENTE. Se ho ben capito il senatore Spitella propone di stralciare l'articolo 4 da questo provvedimento (che potremmo approvare anche oggi nella sua interezza) e riprenderlo semmai in considerazione in quel testo che egli sta elaborando, relativo al disegno di legge n. 57 che dovremo discutere tra qualche giorno.

Se il Governo, il relatore e tutti i Gruppi sono d'accordo non avrei nulla in contrario a tale proposta: approviamo il testo del disegno di legge n. 333 senza quella norma.

ULIANICH. Vorrei chiedere innanzitutto quale sia il senso del rinvio di una norma sulla quale si è sufficientemente discusso, sulla quale sono emerse per certi aspetti perplessità e per altri nette prese di posizione in senso contrario. Non vedo quale sia il significato politico di uno spostamento in altra sede di quanto in questo momento apparirebbe inopportuno, non vedo come in tale modo possa mutare la valenza di questa norma. I ragionamenti che sono stati svolti o hanno un senso oppure non lo hanno; se lo hanno lo hanno qui e in altra sede, ma non posso accettare il fatto che vi sia un'altra sede in cui vengano capovolti i giudizi che abbiamo qui espresso.

PRESIDENTE. Anch'io sono d'accordo con lei, ma siccome l'amico Spitella si è riferito ad un accordo sindacale, di cui confesso ancora una volta non riesco ad afferrare la sostanza, non pregiudichiamo la cosa. In quella sede, senatore Ulianich, riproporremo le nostre obiezioni e discuteremo. Questa, se siete d'accordo, mi pare una proposta funzionale.

BIGLIA. Mi sembra che un voto contrario avrebbe degli effetti preclusivi.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sull'articolo 4 quando discuteremo il disegno di legge n. 57.

BIGLIA. Pur non volendo formalizzare tale questione, mi sembra che dipenda dal Presidente ritenere se la richiesta di stralcio dell'articolo 4 sia stata formulata tempestivamente.

PRESIDENTE. Direi di sì; non siamo ancora arrivati al voto. Quindi se il relatore e il Governo sono d'accordo possiamo così procedere.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La situazione non è così drammatica perchè, anche se votassimo contro quel testo, nulla impedirebbe che la questione venga riproposta in futuro; comunque il problema rimane aperto e non credo che un contrasto su una questione formale abbia molto rilievo. A livello delle convinzioni che abbiamo maturato oggi non siamo in grado di votare a favore, anche dopo le osservazioni che il Presidente e il senatore Ulianich hanno svolto. La Commissione può stralciare una parte di questo testo per approfondire la discussione - anche in base alle

osservazioni del senatore Papalia - ed eventualmente riproporre l'argomento in altra sede: lo stralcio ha solo questo significato, ossia non voler oggi giudicare positivamente questa norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 4, avanzata dal senatore Spitella.

È approvata.

Detta disposizione andrà a formare un disegno di legge a sè, con il seguente titolo: «Norme sul giudizio di conferma dei professori associati» (n. 333-*bis*).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti.

Da parte del relatore senatore Scoppola è stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 4-*bis*

«All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

“La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno”.

La predetta disposizione si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Questo articolo aggiuntivo era stato elaborato in riferimento al disegno di legge n. 240 ed a esso è strettamente connesso. Non essendoci, però, obiezioni da parte delle Commissioni il cui parere sarebbe vincolante, l'*iter* del disegno di legge al nostro esame potrebbe essere molto rapido. Per questo motivo avevo proposto di «agganciare» questo articolo al provvedimento, senza trascurare che in questo modo sarebbero risolti anche i problemi sollevati dalla Corte dei conti.

BIGLIA. voglio riferirmi al caso di coloro per i quali si è proceduto alla registrazione del decreto con una determinata decorrenza. Se questo problema effettivamente non sussiste tanto meglio; in caso contrario si potrebbe inserire in questo emendamento anche la previsione della domanda da parte dei ricercatori per evitare di procedere d'ufficio ad una retrodatazione della data di decorrenza dell'inquadramento.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il problema non sussiste dato che nessun provvedimento è mai stato registrato.

SPITELLA. Il complesso dei provvedimenti bloccati presso la Corte dei conti ha una decorrenza unica?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema sta nel fatto che la Corte dei conti ha dichiarato inaccettabile l'inquadramento in corso d'anno.

SPITELLA. Sì, ma in questi decreti sarà pur sempre contenuta una decorrenza. In essi sarà precisato che il ricercatore Tizio è nominato con decorrenza da una data particolare, il ricercatore Caio con decorrenza da un'altra data, e così via.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La decorrenza è il 1° dicembre. La Corte dei conti eccepisce che il 1° dicembre non coincide con l'inizio dell'anno accademico; i decreti sono stati perciò rinviati al Ministero e la situazione è stagnante.

ULIANICH. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo perchè esso non fa altro che riprendere i termini della legislazione universitaria per quanto riguarda gli assistenti. Infatti, gli assistenti possono essere nominati, espletato il concorso, anche nel corso dell'anno accademico. Quindi non si comprende il motivo per cui il ricercatore non dovrebbe essere sottoposto ad analogo trattamento. È chiaro che un'analogia norma non può sussistere per i professori.

In realtà questa disposizione sarebbe dovuta valere per i ricercatori anche senza uno specifico elemento legislativo, ma semplicemente per analogia in base al disposto del testo unico riguardante l'Università. Mi meraviglia moltissimo che la Corte dei conti non abbia preso in considerazione un disposto così valido.

Anch'io molti anni fa sono stato nominato il 1° dicembre ed innumerevoli concorsi ad assistente ordinario che ho presieduto prevedevano l'inserimento in ruolo il 1° marzo, dato che l'assistente e il ricercatore sono figure non collegabili all'inizio dell'anno accademico proprio per la funzione che esplicano.

SPITELLA. Volevo essere rassicurato sul fatto che non si fosse seguito questo tipo di ragionamento: potrei procedere alla nomina il 1° marzo 1983 ma, dato che vi sono tali questioni, procedo alla nomina il 1° novembre. In questo modo l'interessato avrebbe ragionevolmente potuto protestare. Dato che però il Ministero ha proceduto alle nomine gradualmente, il problema non sussiste.

PAPALIA. Dichiaro a nome del Gruppo comunista di essere totalmente favorevole a questo emendamento che supera una situazione veramente incresciosa per chi si è impegnato, ha dato gli esami, ha superato questo concorso e si trova sospeso in un limbo non meglio definito. Dobbiamo riconoscere a coloro che hanno fatto uno sforzo per superare questo concorso non certo facile il diritto di avere questa nomina.

BIGLIA. Riconfermo di essere favorevole a questo emendamento. Voglio soltanto un chiarimento: perchè nel primo comma dell'articolo aggiuntivo si fa riferimento ai giudizi di idoneità, e poi, nel secondo comma, detti giudizi di idoneità non vengono richiamati?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Il richiamo è implicito; anzi, sono grato al senatore Biglia per averlo rilevato.

PRESIDENTE. Quindi il secondo comma dell'articolo aggiuntivo potrebbe essere così modificato: «La predetta disposizione si applica ai concorsi ed ai giudizi di idoneità già espletati». Quella del senatore Biglia è un'osservazione molto giusta, perchè può essere pericoloso trascurare certi particolari, che la Corte dei conti sicuramente avrebbe rilevato.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'intera formula non viene ripetuta perchè si ritiene sufficiente il richiamo al primo comma. Ammetto comunque che, data la sottigliezza interpretativa degli organi di controllo, questa ripetizione potrebbe anche rendersi necessaria.

BIGLIA. Mi sembra però improprio sostenere che la norma si applica ai concorsi ed ai giudizi perchè in realtà si applica alle nomine.

PRESIDENTE. È *in re ipsa*. La norma si applica ai concorsi ed ai giudizi di idoneità.

BIGLIA. Voglio dire che la norma si applica non ai concorsi ma a coloro che hanno superato detti concorsi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Credo che il problema stia nel dare un maggior risalto al secondo comma di questo articolo aggiuntivo, quello che si riferisce alla applicazione della norma. Infatti l'efficacia di questa norma deve riferirsi alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge; quindi questo secondo comma non può essere inserito come novella nel decreto n. 382. Bisogna precisare che il primo dei due commi si inserisce nell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e precisare che il secondo comma fa parte del disegno di legge in discussione, il n. 333.

PRESIDENTE. Quindi vi sono due commi distinti?

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Scoppola, tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, un articolo aggiuntivo, il cui testo resta definitivamente formulato come segue:

Art. 4-bis

1. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno».

2. La disposizione di cui al precedente comma aggiuntivo si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presenta legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Nel decreto n. 382, all'articolo 57, viene aggiunto solo un comma, ed esattamente il seguente: «La nomina dei ricercatori a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno». L'ultima parte dell'emendamento entra, come comma distinto dell'articolo 4, nel provvedimento di legge in esame.

SPITELLA. La «presente legge» richiamata in questo secondo comma, insomma, non è il decreto n. 382, ma il provvedimento in esame.

BIGLIA. Ma perchè non dobbiamo sanare anche le posizioni pregresse?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Le due norme riguardano i concorsi già espletati.

Per chiarezza interpretativa, il secondo dei due commi potrebbe essere formulato come segue: «La disposizione di cui al precedente comma aggiuntivo, si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge».

ULIANICH. Essendo stato stralciato l'articolo 4, pur avendo espresso perplessità che si sono concretate in un voto contrario all'articolo 3, ritengo di poter ugualmente votare a favore del provvedimento che nel suo insieme la mia parte politica giudica positivamente.

PAPALIA. Anch'io vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Il testo predisposto dalla Commissione, in parte ormai superato e in alcune sue parti ambigue, è arricchito da nuove integrazioni. Pur restando questo, a nostro giudizio, un provvedimento di carattere minore, lo consideriamo utile e perciò votiamo a favore della sua approvazione.

BIGLIA. La mia dichiarazione di voto è favorevolmente, pur avendo votato contro l'articolo 3, perchè nel complesso mi sembra che qualcosa di utile sia contenuto in questo disegno di legge. Devo però lamentarmi del fatto che si intervenga in questa materia con provvedimenti non organici, mentre invece ci sarebbe bisogno di un provvedimento che abbia un respiro maggiore.

SPITELLA. Il Gruppo democristiano vota a favore del provvedimento, pur essendo consapevole del fatto che si tratta di un disegno di legge di importanza limitata di cui tuttavia si riconosce la validità, con l'auspicio che sollecitamente si affrontino anche alcune altre questioni importanti che sono all'esame della Commissione con il disegno di legge n. 57.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

«Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» (240)

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984).

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università», rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione, che il 16 maggio scorso ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Prego ora il senatore Scoppola di riferire sul disegno di legge.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Anche su questo disegno di legge la mia relazione sarà molto breve, richiamandosi per quanto concerne tutta la lunga vicenda del provvedimento, all'*iter* che esso ha già avuto in sede referente. Anch'esso è stato esaminato dal comitato ristretto per i problemi di integrazione e interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, ed è da questo esame svoltosi in Sottocomitato che è risultato il testo, composto di quattro articoli, che la Commissione ha al suo esame oggi. Mi limiterò ad una breve illustrazione del contenuto di questi articoli, rinviando appunto alla discussione precedente per quanto riguarda il testo originario presentato dal Governo.

L'articolo 1 contiene, a parte la correzione di una svista contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, tre norme. Innanzi tutto sopprime l'ultimo comma dell'articolo 71, che è quello che prevedeva esplicitamente la possibilità che il personale della scuola secondaria superiore potesse accedere ai concorsi per dottorato di ricerca. La soppressione non è in alcun modo ispirata dal desiderio di escludere detto personale dalla partecipazione ai concorsi, ma di eliminare viceversa gli equivoci e le incertezze interpretative che sono nate dall'esistenza di questa norma. Essa infatti ha fatto pensare che potessero essere escluse altre categorie del personale dello Stato, mentre deve essere chiaro il principio affermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che l'unico titolo di accesso al dottorato di ricerca è la laurea; qualunque indicazione aggiuntiva a tale titolo si risolve in un elemento di incertezza interpretativa. Tale incertezza si è espressa di fatto nella circostanza, di cui siamo venuti a conoscenza nel corso della discussione del disegno di legge, che alcuni bandi di concorso per il dottorato di ricerca, hanno previsto un'esplicita menzione e in qualche modo una sorta di riserva dei posti per il personale della scuola secondaria superiore, forzando lo spirito e la lettera del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il quale chiaramente stabilisce addirittura che questa partecipazione avvenga comunque entro il numero dei posti disponibili, a norma del precedente articolo 70.

Tuttavia queste interpretazioni ci sono state, ed hanno dato luogo ad attese comprensibili da parte del personale interessato; per eliminare queste incertezze per il futuro, la Commissione è giunta, dopo una lunga e travagliata discussione, a questa proposta: di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 71 e di disciplinare poi con norme distinte - le vedremo subito dopo - le pendenze che sono nate da questa errata interpretazione.

Un'altra norma contenuta nell'articolo 1 aumenta da un quarto alla metà del numero dei posti disponibili la possibilità di concedere titoli di dottorato

per coloro i quali non hanno partecipato ai corsi relativi. Questa norma ha un suo significato di principio sul quale mi permetto di insistere: si vuole far sì che la partecipazione al giudizio finale di dottorato sia maggiormente aperta anche ai liberi studiosi che non hanno avuto la possibilità di frequentare il corso. Questa proposta che la Commissione ha fatto riequilibra il chiarimento che abbiamo voluto dare per quanto concerne il personale della scuola secondaria: se per un verso le possibilità di partecipazione al corso saranno meno ampie di quanto potevano risultare dal testo proposto dal Governo, che prevedeva l'aspettativa per il personale della scuola, per altro verso si è ampliata la possibilità di accedere direttamente all'esame finale.

La terza norma contenuta nell'articolo 1 è quella che prevede l'aumento del 50 per cento della borsa di studio per studiosi che svolgono la loro ricerca all'estero.

L'articolo 2 è stato quello più discusso nel corso dell'esame in sede referente e riguarda la sanatoria. Come ho già detto, alcuni bandi di concorso hanno fatto esplicita menzione ai posti riservati al personale della scuola; di qui è nata la convinzione diffusa, tra il personale interessato, di avere diritto ad un esonero dal servizio. Il Governo aveva inizialmente proposto che questo esonero fosse configurato attraverso l'istituto dell'aspettativa. Alla maggioranza della Commissione è sembrato però inopportuno procedere su queste strade, ma non perchè si concedesse troppo a vantaggio delle categorie interessate, ma perchè si toglieva a qualcun altro: di fatto, facilitando l'accesso al dottorato di ricerca al personale della scuola secondaria superiore, si venivano a limitare troppo le possibilità di accesso ai giovani laureati, che sono quelli per i quali l'istituto è stato creato. Tengo a insistere su questo punto: nella proposta che la Commissione, nella sua maggioranza, presenta, non c'è assolutamente nulla contro la partecipazione degli insegnanti della scuola secondaria, ma si vuole garantire che l'istituto serva a coloro per cui è stato creato. Dobbiamo ricordare che la nostra Università è «chiusa» dal punto di vista delle possibilità di accesso; i provvedimenti in favore degli associati e dei ricercatori, i giudizi di idoneità fanno sì che le esigenze dell'Università siano soddisfatte col personale che oggi ne fa parte; se anche questo piccolo uscio rimasto aperto per i nuovi, per i giovani, per quelli che non hanno nulla dal punto di vista di una collocazione nella vita universitaria, diventa uno strumento di specializzazione, di qualificazione professionale per il personale della scuola che è già inserito nei ruoli dello Stato, credo che facciamo un danno all'Università italiana e riduciamo ancora le possibilità di accesso dei giovani studiosi alle nostre università. Questo è il motivo che ha ispirato la norma, per nulla ostile, come dicevo, al personale della scuola, ma di attenzione alle esigenze dell'Università e delle nuove generazioni di studiosi.

Tuttavia il problema sussiste, perchè alcuni bandi di concorso hanno fatto esplicito riferimento al personale della scuola secondaria; dando così la sensazione, impropria, non motivata dal punto di vista della legge, di una riserva di posti a loro favore, sicchè si sono create delle attese. Allora, tenendo conto di questo, la Commissione, nella sua maggioranza, è giunta alla determinazione di proporre una norma di sanatoria e di concedere al pubblico dipendente, già ammesso in sede di prima applicazione della legge ai corsi di dottorato, di poter conseguire a domanda la posizione di congedo straordinario senza assegni. Naturalmente, la esclusione dallo stipendio comporta il diritto di partecipare all'attribuzione delle borse di studio

previste dalla legge per i corsi di dottorato di ricerca, ove concorrano, evidentemente, le condizioni fissate dalla legge stessa di tipo fiscale, cioè che il reddito non sia superiore a determinati livelli. Su questa disposizione la Commissione affari costituzionali, nel suo parere, ha fatto un preciso rilievo, pronunciandosi in questi termini: «La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che sia riformulato l'articolo 2 nel senso di introdurre una norma avente carattere definitivo: non sussistono infatti adeguati motivi che possano giustificare una discriminazione fra i pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e gli altri dipendenti i quali risultino vincitori degli appositi concorsi in tempi successivi. Essendo pertanto la disciplina posta dall'attuale testo dell'articolo 2 lesiva del principio di uguaglianza, la Commissione subordina il dispositivo favorevole del parere alla soppressione dell'inciso "in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

In altre parole, la Commissione affari costituzionali chiede, come condizione del parere favorevole, che la norma che abbiamo concepito come norma sanatoria, abbia invece carattere permanente e che sia concesso permanentemente al pubblico dipendente, di qualunque Amministrazione, e quindi non solo della scuola, di essere posto in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio.

A questo punto credo che la Commissione debba esprimere una sua opinione. Io devo esprimere con franchezza la mia opinione, pur inchinandomi all'autorità giuridica della Commissione affari costituzionali; non ritengo che questo parere sia giuridicamente fondato perchè la nostra proposta di sanatoria è stata avanzata in relazione ad una situazione di carattere eccezionale che si è venuta a creare in forza di un'errata interpretazione della legge; da questo punto di vista, se questo criterio dovesse valere per tutta la legislazione dello Stato italiano, credo che ci troveremmo in una situazione veramente drammatica, perchè tutte le immissioni in ruolo che sono state fatte a titolo eccezionale dovrebbero essere invocate come criterio permanente per la legislazione futura. Io credo che questo parere nasca da una non esatta visione e da una non compiuta conoscenza del dibattito travagliato, della ricerca faticosa che noi abbiamo fatto di trovare una soluzione equilibrata per tali situazioni. Quindi io credo che il parere, dal punto di vista giuridico, potrebbe essere rimesso in discussione e che un'aggiunta di informazioni, un supplemento di informazioni alla Commissione affari costituzionali ci potrebbe consentire di avere un parere favorevole al testo così come la nostra Commissione in sede referente ha già approvato. Per l'articolo 2, quindi, ci troviamo di fronte ad una scelta: o sospendiamo la discussione pregando il nostro Presidente di far presente al Presidente della Commissione predetta l'auspicio che il parere sia rivisto, oppure accettiamo il parere della Commissione affari costituzionali e modifichiamo la nostra proposta iniziale, estendendo a tutti la possibilità, anche per il futuro, di ottenere il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio.

Da un punto di vista di principio non posso che confermare la mia ostilità alla seconda ipotesi, relativa all'estensione di questo beneficio. Tuttavia devo realisticamente riconoscere che un congedo straordinario senza assegni non rappresenta una situazione che di fatto possa costituire un

pericolo di afflusso indiscriminato ai dottorati di ricerca, visto che c'è anche la selezione del concorso.

KESSLER. Ma non vi è una *par condicio* rispetto a tutti gli altri lavoratori.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Rimane appunto l'obiezione da lei fatta, senatore Kessler, anticipando una mia osservazione, ossia che per i dipendenti pubblici verremmo a prevedere facilitazioni relative alla partecipazione a questi corsi, senza prevedere nulla per i dipendenti privati che possono avere interessi culturali altrettanto vivi. Per essi non si prevede nulla, mentre ci si occupa solo del dipendente pubblico.

Inoltre, un problema delicato rimane aperto dopo il parere della Commissione affari costituzionali: quella che doveva essere una norma di sanatoria rischia di diventare una norma permanente, con una sua valenza di principio. Su ciò mi rimetto al giudizio della Commissione, anche se personalmente preferirei la prima soluzione, ossia un chiarimento che ci consenta di superare questa richiesta tassativa di modifica del testo da noi elaborato.

Nello stesso articolo 2 si prevede che il periodo di congedo straordinario sia utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'articolo 3 non dovrebbe dar luogo ad incertezze. In esso si afferma che i consorzi di Università per il dottorato di ricerca possono essere costituiti da non più di tre Università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse. Questa dizione deriva dalle tendenze e dai difetti radicati nelle nostre Università che sono stati ampiamente illustrati in sede referente. Infatti sono stati proposti dei «consorzi-mostro» con 8-9 Università lontane tra di loro, nelle isole e sul continente, creando situazioni non gestibili dal punto di vista pratico. Sembra opportuno che la legge stabilisca un limite tassativo di tre Università che si consorzino per il dottorato; questo è un limite già piuttosto ampio dal punto di vista delle esigenze scientifiche: un maggior numero di Università consorziate probabilmente sarebbe dovuto solo a preoccupazioni di «parentele» universitarie, che non è giusto trovino spazio.

L'articolo 4 è stato suggerito dai competenti organi del Ministero durante l'esame in sede di Sottocomitato. Esso stabilisce che sono esenti dall'imposta locale sui redditi e dall'IRPEF gli assegni di studio corrisposti dallo Stato e dalle regioni, nonché le borse di studio. Questo non solo per concedere una facilitazione fiscale di fronte ad una somma che è già assai limitata e che anzi per il futuro pone qualche problema, ma per un'esigenza più sottile sulla quale richiamo l'attenzione della Commissione. C'è il rischio che l'imposizione fiscale ordinaria su questi assegni crei una premessa per le richieste di ruolizzazione, considerando questi assegni come stipendi; verrebbe così a nascere un meccanismo che potrebbe in qualche modo preconstituire delle aspettative per un inserimento stabile nelle Università alle condizioni già fissate dagli assegni. Per eliminare questo eventuale inconveniente e per chiarire che si tratterà di assegni di studio, il Ministero nel corso del dibattito che abbiamo svolto in sede referente - come meglio il Sottosegretario potrà poi spiegare - ha proposto questa norma di chiarimento.

Il disegno di legge si riduce ai quattro articoli testè illustrati; vi era poi un'aggiunta da me proposta, ma che abbiamo già trasferito nel disegno di legge n. 333.

Non posso che rimettermi al giudizio della Commissione sul punto più delicato, ossia sulla risoluzione del conflitto con la Commissione affari costituzionali sull'articolo 2. Devo far presente che se accogliessimo il parere di tale Commissione, a parte i problemi di principio a cui ho fatto riferimento e che ha sottolineato anche il senatore Kessler, si porrebbe un problema di carattere finanziario perchè non c'è dubbio che estendendo al futuro la previsione del congedo straordinario senza assegni, graverebbero sullo Stato nuovi oneri per quanto concerne la sostituzione di coloro che ne usufruiranno.

La 1^a e la 5^a Commissione «tirano» in due direzioni diverse: il parere della Commissione affari costituzionali comporta un aumento di spesa e si pone in contrasto con l'indicazione non ancora formalizzata, ma che aspettiamo dalla Commissione bilancio, la quale viceversa osserva che il disegno di legge, così come è formulato, prevede maggiori spese o minori entrate senza adeguata copertura. Credo che a questo punto un intervento del nostro Presidente presso le presidenze delle due Commissioni potrebbe essere opportuno per superare le difficoltà che derivano soprattutto dal conflitto con la 1^a Commissione e per approvare il testo così come lo abbiamo deliberato in sede referente.

BIGLIA. L'ultimo comma dell'articolo 4 fa riferimento ad una norma della riforma tributaria?

AMALFITANO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riguarda la disparità tra le borse di studio dello Stato e quelle delle regioni, ossia tra coloro che ricevono una borsa di studio da una regione a statuto speciale e quelli che la ricevono dallo Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Scoppola per la relazione svolta. Poichè dobbiamo esaminare la questione relativa al parere della 1^a Commissione, il seguito della discussione sul disegno di legge n. 240 è rinviato.

La Commissione si riunirà nuovamente oggi pomeriggio alle ore 16,30.

I lavori terminano alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO